

***REGOLAMENTO CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,  
SUSSIDI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI***

## INDICE SISTEMATICO

Art.1 - Oggetto	3
Art.2 - Finalita'	3
Art.3 - Poteri Di Indirizzo Politico In Materia Contributiva E Criteri Di Assegnazione	3
Art.4 - Tipologie di concessioni	4
Art.5 - Criteri Generali per la concessione	4
Art.6 - Principi di trasparenza ed accesso agli atti	5
Art.7 - Destinatari delle concessioni	5
Art.8 - Requisiti di concessione	5
Art.9 - Spese ammissibili	6
Art.10 - Esclusioni	6
Art.11 - Richiesta di ammissione ed erogazione dei contributi e procedura	7
Art.12 - Modalità di liquidazione e pagamento	7
Art.13 - Aree di intervento	8
Art.14 - Patrocinio	8
Art.15 - Compartecipazione	8
Art.16 - Pubblicità iniziative e/o attività	8
Art.17 - Entrata in vigore	9
Art.18 - Norme transitorie	9

### ASSESSORATO AGLI AFFARI GENERALI

#### *Concessione di Sovvenzioni, Contributi, Sussidi Finanziari e Vantaggi Economici*

TIPO DOCUMENTO: <i>Regolamento</i>	VER.: <i>n. 1 del 14.06.2007</i>	APPROVATO CON: <i>Del. C.P. n. 52 del 14.06.2007</i>
AREA: <i>Amministrativa</i>		DIRIGENTE: <i>Dr. Nicola Sciannameo</i>
SETTORE: <i>Amministrativo</i>		RESPONSABILE -
SERVIZIO: <i>Amministrativo</i>		SEDE: <i>via Carlo Felice, 267 - 09025 Sanluri (VS)</i>
TEL.: <i>+39 070 93 56 701</i>	FAX.: <i>+39 070 93 70 517</i>	REDATTO DA: -
C.F. <i>92121560921</i>	P.I.: <i>02981030923</i>	E-MAIL <i>affarigenerali@provincia.mediocampidano.it</i>

### **Art.1 - OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi finanziari e vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati, come stabilito dall'art. 12 legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'art. 7 del D.lg 267/2000 da parte della Provincia del Medio Campidano predeterminandone i criteri e le modalità cui l'Amministrazione dovrà attenersi.

### **Art.2 - FINALITA'**

1. Il presente regolamento intende realizzare il principio costituzionale del buon andamento e di imparzialità dell'Amministrazione Provinciale ed il principio generale della trasparenza dell'azione della Provincia del Medio Campidano nel campo delle concessioni a soggetti esterni per interventi di cui all'art. 1, finalizzati al coinvolgimento dei cittadini e dei loro organismi aggregativi nella realizzazione di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. Le iniziative e le attività sovvenzionabili devono attenersi a argomenti che non invadano interessi, anche locali, riservati per legge allo Stato o ad altri enti pubblici. La Provincia non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato benefici e non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono contributi sovvenzioni o provvidenze.

### **Art.3 - POTERI DI INDIRIZZO POLITICO IN MATERIA CONTRIBUTIVA E CRITERI DI ASSEGNAZIONE**

1. La Giunta Provinciale predispone entro il 31 dicembre di ogni anno una proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Provinciale riguardante i criteri, le modalità e le direttive cui la Giunta e il Presidente devono attenersi per l'esercizio delle funzioni previste dal presente regolamento.
2. Il Consiglio Provinciale determina, nell'ambito del programma generale dell'Ente, le aree, i criteri e le modalità di intervento, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

3. Qualora la deliberazione non sia adottata dal Consiglio Provinciale entro il termine del 31 gennaio, si applicano i criteri, le modalità e le direttive vigenti.
4. I contributi sono concessi nella misura massima del 50% della spesa per l'attività e/o l'iniziativa riconosciuta ammissibile a contributo.
5. Per ogni attività e/o iniziativa comunque non possono essere concessi, di norma, contributi per un importo superiore a 6.000,00 euro e di 12.000,00 euro per le iniziative organizzate da consorzi di enti locali.

#### **Art.4 - TIPOLOGIE DI CONCESSIONI**

1. Le concessioni, in conformità allo Statuto ed agli obiettivi programmatici, si articolano in:
  - contributi - allorché la Provincia si fa carico di una parte dell'onere delle attività e delle iniziative;
  - sovvenzioni - quando la Provincia si fa carico dell'intero onere derivante dall'attività svolta, ovvero, dall'iniziativa organizzata da altri soggetti;
  - provvidenze varie - quando si tratti di benefici diversi dalle erogazioni in danaro ma che abbiano, comunque, un contenuto economico. Le provvidenze possono configurarsi anche come riduzione delle tariffe o esenzione dal pagamento del corrispettivo per l'uso di beni immobili provinciali.

#### **Art.5 - CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE**

1. Nelle concessioni si deve tener conto dei seguenti riferimenti:
  - a) validità del programma presentato, con particolare riferimento agli aspetti di promozione culturale, sociale, sportiva, ambientale, turistica;
  - b) curriculum del soggetto. Si terrà conto positivamente dell'entità delle risorse reperite o rese disponibili direttamente dal soggetto proponente, con particolare riferimento all'attività statutaria e/o sociale svolta in precedenza;
  - c) capacità di coinvolgimento di altri enti e di fasce di pubblico;
  - d) diffusione delle iniziative e attività sul territorio provinciale;
  - e) quadro economico;

- f) promozione del territorio al di fuori della Provincia valorizzazione di siti e luoghi della Provincia e/o conoscenza del patrimonio culturale e/o paesaggistico del territorio.

#### **Art.6 - PRINCIPI DI TRASPARENZA ED ACCESSO AGLI ATTI**

1. La Provincia, nel rispetto dei principi di trasparenza, assicura l'adeguata informazione degli interessati con avviso da pubblicarsi all'albo pretorio della Provincia.
2. L'accesso agli atti del procedimento è consentito nelle forme e nei modi stabiliti dal relativo regolamento

#### **Art.7 - DESTINATARI DELLE CONCESSIONI**

1. I contributi sono concessi a:
  - a) Comuni, Consorzi di Enti Locali della Provincia;
  - b) enti pubblici e privati, associazioni iscritte all'albo delle forme associative, istituzioni e fondazioni, comitati e privati, che svolgono attività e iniziative a favore della comunità provinciale, costituite da almeno due anni.
2. Sono esclusi dalla concessione di contributi, sovvenzioni e provvidenze sotto qualsiasi forma i partiti e i movimenti politici, in conformità a quanto disposto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e dall'art 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

#### **Art.8 - REQUISITI DI CONCESSIONE**

1. I soggetti beneficiari di concessioni devono trovarsi in assenza di cause ostative alla concessione del beneficio nel rispetto di quanto indicato dagli artt. 3 e 7 della Legge 55/90 nonché in assenza di condanne penali e procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la P.A. Non devono inoltre trovarsi in stato di fallimento o in pendenza di procedure concorsuali. I beneficiari sono tenuti ad utilizzare i benefici per la medesima destinazione dichiarata all'atto della richiesta.

## Art.9 - SPESE AMMISSIBILI

1. Il contributo, sovvenzione o provvidenze erogati dalla Provincia sono finalizzati al sostegno delle spese strettamente connesse alla realizzazione dell'iniziativa, debitamente documentate secondo le normative vigenti; a titolo indicativo e non esaustivo sono ammesse le seguenti spese:
  - spese di tipografia;
  - spese di pubblicità c/o affissione;
  - spese di fitto delle sale c/o impianti sportivi per convegni e manifestazioni;
  - spese di fitto o acquisto mezzi e attrezzature necessarie all'organizzazione e allo svolgimento delle attività finanziate;
  - spese di allestimento palco per la realizzazione di particolari iniziative;
  - compensi, spese di viaggio, vitto e alloggio ai relatori e a terzi che contribuiscono alla realizzazione dell'iniziativa finanziata ad Associazioni che attestino con Statuto, da allegare al rendiconto, che non perseguono scopo di lucro;
  - rimborso spese strettamente connesse alla realizzazione dell'iniziativa;
  - borse di studio;
  - premi non in danaro e in danaro se previsti nei bandi e supportati dal verbale delle apposite Giurie.

## Art.10 - ESCLUSIONI

1. Restano esclusi dall'applicazione del presente Regolamento:
  - i contributi ordinari specificatamente già indicati in bilancio ad Enti, Istituzioni e soggetti operanti nel Medio Campidano nel campo della cultura, spettacolo, sport, attività sociali e di volontariato dei quali la Provincia sostiene l'attività permanente, compresi nella programmazione annuale e pluriennale dell'Ente e per i quali il rendiconto, da presentare a cura del beneficiario, è limitato all'ammontare della somma concessa;
  - le quote associative ad Enti, Istituzioni e Fondazioni cui la Provincia partecipa a termine dei relativi Statuti;
  - gli interventi previsti da norme di legge e regolamenti.

## **Art.11 - RICHIESTA DI AMMISSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E PROCEDURA**

1. I soggetti di cui al precedente articolo 7 che intendono beneficiare dei contributi previsti dall'articolo 4 devono presentare alla Provincia del Medio Campidano istanza redatta su appositi moduli e contenenti le dichiarazioni di cui all'art. 8, entro il 31 dicembre dell' anno precedente a quello di realizzazione.
2. Le domande di contributi dovranno essere redatte in conformità allo schema predisposto dalla Provincia e dovranno essere corredate da:
  - a) programma delle attività e/o delle iniziative;
  - b) relazione contenente tutte le informazioni utili per una completa valutazione delle attività e/o delle iniziative;
  - c) preventivi di spesa e eventuali ricavi previsti;
  - d) eventuali allegati.
3. Le domande saranno istruite dalla struttura amministrativa del settore competente, che ne valuterà l'ammissibilità alla luce dei criteri stabiliti dal presente regolamento e dagli indirizzi di Giunta. Sulla base di tale elenco e nei limiti degli stanziamenti previsti, sarà approvato, con determinazione dirigenziale, il piano di riparto nel quale saranno indicate le istanze ammesse a contributo con l'importo assegnato e quelle non ammesse, con indicazione delle motivazioni dell'esclusione.
4. L'erogazione dei contributi previsti nel piano formulato e approvato dalla Giunta è effettuata con provvedimento del dirigente del settore e/o del servizio, previo accertamento della realizzazione delle attività o delle iniziative e sulla base di presentazione, da parte del soggetto beneficiario, del rendiconto sommario della spesa per lo svolgimento delle attività o delle iniziative stesse.
5. Il dirigente del settore e/o del servizio, su richiesta del soggetto beneficiario, qualora il contributo sia stato concesso per più attività o iniziative, può effettuare erogazioni in acconto in rapporto alle singole attività o iniziative realizzate.

## **Art.12 - MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO**

1. Ai fini della liquidazione e indispensabile presentare una relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa o attività e dei risultati conseguiti con specifica ed articolata indicazione dei settori della comunità locale raggiunti

dall'iniziativa. Si provvede alla liquidazione a ricevimento del consuntivo spese che comprenda il quadro economico con indicazione del totale delle entrate e delle uscite. Il contributo non potrà essere erogato, oppure sarà ridotto proporzionalmente, in presenza di entrate superiori alle uscite.

#### **Art.13 - AREE DI INTERVENTO**

1. I contributi di cui all'articolo 2 sono concessi dalla Provincia per:
  - a) attività culturali e identitarie;
  - b) attività connesse all'istruzione;
  - c) attività sportive e ricreative nel tempo libero;
  - d) attività economiche;
  - e) attività sociali ed assistenziali e promozione di politiche di pari opportunità;
  - f) attività rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori ambientali;
  - g) promozione dell'attività turistica.

#### **Art.14 - PATROCINIO**

1. Il gratuito patrocinio della Provincia del Medio Campidano per manifestazioni, iniziative e progetti deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione provinciale.

#### **Art.15 - COMPARTECIPAZIONE**

1. La compartecipazione, come il patrocinio, deve essere richiesta dal soggetto organizzatore e concessa formalmente dall'Amministrazione Provinciale per manifestazioni, iniziative, progetti ammissibili e/o attività, con deliberazione.

#### **Art.16 - PUBBLICITÀ INIZIATIVE E/O ATTIVITÀ**

1. I soggetti che ottengono contributi, sovvenzioni, provvidenze, patrocini, compartecipazioni, devono renderlo pubblicamente noto attraverso i mezzi di comunicazione con i quali promuoveranno le iniziative e/o attività.
2. I beneficiari dovranno pubblicizzare adeguatamente l'intervento della Provincia.
3. L'inosservanza di tale prescrizione costituisce motivo di esclusione dell'erogazione del contributo.

---

#### **ASSESSORATO AGLI AFFARI GENERALI**

*Concessione di Sovvenzioni, Contributi, Sussidi Finanziari e Vantaggi Economici*



## **Art.17 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'affissione, unitamente alla deliberazione di approvazione dello stesso, all'Albo pretorio.
2. La Provincia assicura ampia diffusione e pubblicità del presente regolamento mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, invio a tutti i Comuni e pubblicazione sul sito internet della Provincia.

## **Art.18 - NORME TRANSITORIE**

1. In considerazione della fase di avvio delle attività di questa Amministrazione Provinciale, connotata da un'assenza di riferimenti storici relativi alle risorse finanziarie disponibili la Giunta Provinciale per un periodo di due anni dalla data di approvazione del presente regolamento, con provvedimento motivato e sentito il parere della commissione consiliare competente, può concedere contributi per attività ed iniziative di interesse della comunità provinciale.
2. Le iniziative programmate dalla Provincia in concorso con i Comuni o altre Istituzioni, per mettere a sistema gli eventi di promozione del territorio quali: sagre e fiere, eventi intercomunali, eventi identitari, o grandi eventi di carattere religioso, culturale o sportivo esulano dal presente regolamento.
3. Per il primo anno di applicazione del presente regolamento il termine di presentazione delle domande è stabilito in 90 giorni dalla pubblicazione del bando.